

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- visto l'art. 27, comma 5 *bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2023/2024, ai sensi dell'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la F.I.G.C., l'acquisizione di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato di Serie A femminile;
- ritenuto opportuno assicurare la applicazione delle disposizioni F.I.F.A. per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno più di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. una vada a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
 - (i) si trasferisca all'estero, o
 - (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2023, o
 - (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
2. una che, al momento della richiesta di tesseramento, sia stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera, e che vada a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
 - (i) si trasferisca all'estero, o

- (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2023, o
- (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno due calciatrici professioniste cittadine di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. una vada a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
 - (i) si trasferisca all'estero, o
 - (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2023, o
 - (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. una, senza alcun vincolo di sostituzione di altra calciatrice, che al momento della richiesta di tesseramento, sia stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, non avranno calciatrici professioniste cittadine di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo o ne avranno una sola tesserata a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altra loro calciatrice, calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di tre calciatrici di detti paesi per esse tesserate. Nel caso in cui una società richieda il tesseramento, ai sensi del presente punto, di due o più calciatrici, almeno una di esse, al momento della richiesta di tesseramento, dovrà essere stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera.

D) Le calciatrici da sostituire ai sensi delle precedenti lett. A) e B), dovranno essere espressamente indicate dalla società interessata e quelle rientranti nei casi di cui ai punti (i) e (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzate calciatrici ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 aprile 2023.

E) Le nuove tesserate, ai sensi delle precedenti lett. A), B) e C), potranno trasferirsi nella stagione sportiva 2023/2024 in altre società del Campionato di Serie A femminile e, esclusivamente a titolo temporaneo, in società del Campionato di Serie B femminile nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall'estero.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile non riguardano le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già

tesserate alla data del 30 giugno 2023 in Italia, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno. Le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. tesserate per Società non professionistiche non possono assumere qualifica di calciatrice professionista prima che sia trascorso lasso temporale non inferiore a quello compreso tra due periodi di campagna trasferimenti di Serie A femminile, fatta eccezione per le Società neo promosse in Serie A femminile che potranno stipulare contratto da professionista con le calciatrici dilettanti di detti paesi, già per esse tesserate nella stagione sportiva 2022/2023.

Il tesseramento, senza limitazioni numeriche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie, è consentito:

- per le maggiorenni, a condizione che (i) siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferite da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva, o che (ii) si siano tesserate da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o che (iii) si siano tesserate da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che (iv) siano state tesserate, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per le minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

H) A decorrere dal 1° gennaio 2021 le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento devono applicarsi le norme di cui al presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina